



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione

gli Affari Generali ed il Personale

Direzione Generale Motorizzazione

Divisione 6

Contenzioso amministrativo e giurisdizionale

Via Caraci, 36 - 00157 Roma

Pec: dg.mot-div6@pec.mit.gov.it

Tel.06-41582731-32

Roma, 21 dicembre 2015

Prot. n. 29675

Alla Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest

Via Cilea, 119

20151

MILANO

Alla Direzione Generale Territoriale del Nord-Est

Strada della Motorizzazione Civile, 13

30174

VENEZIA-MESTRE

Alla Direzione Generale Territoriale del Centro

Via Salaria, 1045

00138

ROMA

Alla Direzione Generale Territoriale del Sud

Via Argine, 422

80174

NAPOLI

Agli Uffici della Motorizzazione civile

LORO SEDI

Alla Divisione 5^

SEDE

Alla Divisione 7^

SEDE

e, p.c:

Alla Regione siciliana

Assessorato delle infrastrutture e mobilità

Dipartimento infrastrutture e mobilità

Area 6- Coord .Uff. Motorizzazione

Via Notarbartolo, 9

90141

PALERMO

Alla Regione Valle D'Aosta

Servizio Motorizzazione Civile

Corso Battaglione, 24

11100

AOSTA

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

Mobilità - Ufficio Patenti - Palazzo 3 B

Via Crispi 10

39100

BOLZANO

Alla Provincia Autonoma di Trento
Dipartimento lavori pubblici trasporti e reti
Servizio motorizzazione civile
Lungadige S.Nicolò 14
38100

TRENTO

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale mobilità, energia e infrastrutture di
trasporto
Via Giulia, 75/1
34126

TRIESTE

OGGETTO: Art. 219, comma 3 ter, del C.d.S. - Ordinanza n. 19572/2015 del 28.09.2015 del Tribunale di Firenze.

Si fa seguito alle circolari n. 15040 del 07 luglio 2014 e n. 14549 del 18 giugno 2015 per trasmettere l'Ordinanza del Tribunale di Firenze n. 19572/2015 relativa alla interpretazione dell'art. 219, comma 3ter del C.d.S..

Tale Ordinanza avvalorata la posizione assunta in merito dalla scrivente nelle circolari sopra citate e sostenuta dal Ministero dell'Interno che fa decorrere il termine triennale per riconseguire la patente dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale.

Le motivazioni di detta Ordinanza risultano fondate su una interpretazione strettamente giuridica della norma e non, come in alcune decisioni sfavorevoli, su circostanze di fatto (tempi del processo, ecc.) che non possono costituire fondamento di una decisione giurisdizionale a scapito della norma oggetto del giudizio.

Sul piano logico appare dirimente il fatto che i tre anni per il riconseguimento della patente devono decorrere dalla revoca e non possono precederla.

Conseguendo la revoca alla sentenza penale passata in giudicato anche i tre anni per il riconseguimento devono decorrere dalla detta data.

Altrimenti si farebbero decorrere i tre anni per il riconseguimento da un momento in cui la patente non è stata ancora privata definitivamente di validità ed efficacia.

Pertanto si ritiene che, in attesa di ulteriori decisioni da parte dei massimi Organi giurisdizionali, anche la detta Ordinanza possa essere utilmente utilizzata per la difesa dell'Amministrazione nei giudizi relativi ai provvedimenti di cui all'art. 219, comma 3ter.

Si pregano Codesti Uffici di segnalare alla scrivente ulteriori decisioni sulla questione di rilevante importanza.

II DIRETTORE GENERALE
(Dott. Arch. Maurizio VITELLI)

SB/

Il Direttore della Divisione:
Dott. Silvio Brucoli
Tel 0641582731-2